

Città di Naro

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 29 DEL. 28-08-2023

Oggetto: Nomina dell'Esperto del Sindaco, a titolo gratuito, in materia di raccordo tra l'indirizzo politico ed il controllo dell'Organo di direzione politica e l'attività gestionale e nelle ulteriori materie indicate, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n7/1992 per come novellato a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 25.01.2022, pubblicata il 15.03.2022.

IL SINDACO

CONSIDERATO che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria Comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico, imprenditoriale e culturale;

ATTESO CHE:

- ai sensi dall'art. 14 della Legge Regionale 26/08/1992, n. 7 "Incarichi ad esperti" (modificato ed integrato dall'art. 41, comma 3, della L.R. n. 26/93, modificato dall'art. 4 della L.R. n. 38/94, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 41/96, modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R. n. 6/97), il Sindaco, "per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione"; ciò in considerazione del fatto che la normativa regionale, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli Organi collegiali che degli Uffici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità, consente allo stesso di nominare esperti di sua fiducia;
- ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati "almeno del titolo di laurea"; detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

• ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due;

VISTA la propria determinazione n. 18 del giorno 18.05.2022, con la quale l'Avv. Rosario FIORE è stato nominato consulente in materia giuridico-legale dell'Ente;

VALUTATA l'opportunità di continuare ad avvalersi della qualificata collaborazione professionale del medesimo professionista, esperto in materia legale, modificando l'incarico di consulente in quella di Esperto del Sindaco, finalizzando, altresì, l'incarico alle attività meglio precisate e dettagliate nei paragrafi a seguire;

RILEVATO CHE:

- la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg.le Lombardia, n. 37/08);
- la Corte dei Conti Sezione Reg.le Sicilia con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti dei Sindaco ex art. 14 l.r. n. 7/92 e s.m.i. dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione, precisando, altresì, anche in successive decisioni, che, circa gli esperti ex art. 14 l.R. n. 7/92, "trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed ai personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 2S/2008/ISSRRICONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili "tout court" ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che sì pongono "a latere" dell'attività gestionale ed amministrativa";

RICHIAMATO, altresì, l'orientamento della Corte dei Conti e, in particolare, la sentenza n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza di appello n. 334/2008, in cui il Giudice Contabile ha affermato:

a. che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b. il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla Legge, anche quelli che per Legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza dei Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli Organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione dei proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c. vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità", previste dell'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della Legge Regionale n. 7/1992. Aggiungasi che tale differenza era ben presente allo stesso Legislatore regionale, il quale, opportunamente, ha distinto la figura dell'esperto ex art. 14 dalla figura del consulente, riconducibile sotto la diversa previsione dell'art. 13 della medesima Legge, a norma della quale "Il sindaco ... attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ...". È sufficiente rilevare, al riguardo, come la legislazione regionale espressamente fissa il numero massimo di esperti nominabili in relazione alla popolazione del singolo Comune, come per i componenti degli organi di indirizzo, nonche il relativo compenso massimo, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi, che, invece, sono di consulenza, per i quali non sussistono le suddette parametrizzazioni. È, quindi, lo stesso legislatore a differenziare la fattispecie, che non può ritenersi annullata e superata, in via meramente interpretativa, da delibere o decisioni del Giudice contabile o ordinario;

d. la norma, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratico-amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'Organo politico dell'Ente Locale.

RITENUTO di applicare l'istituto in argomento in materia:

- 1. di raccordo tra l'indirizzo politico determinato dal Sindaco e l'attività degli Uffici, all'uopo assicurando al Sindaco, con le funzioni di coordinamento degli uffici di diretta collaborazione, supporto nell'attività di monitoraggio, controllo e verifica della esatta attuazione del programma politico-amministrativo, con riguardo anche alla fase di attestazione della conformità degli atti sottoposti ad approvazione all'indirizzo politico, vigilando sulla corretta predisposizione delle proposte di deliberazione sottoposte alla G.M., all'adozione delle ordinanze e delle determinazioni sindacali ed alla loro corretta pubblicazione all'Albo Pretorio On Line;
- 2. attività di assistenza e supporto giuridico-legale al Sindaco, anche attraverso il rilascio ove richiesto di pareri pro veritate, in tutte le funzioni allo stesso attribuite per legge, Statuto e regolamenti, ivi comprese le materie relative alla sicurezza ed alla protezione civile, all'igiene pubblica ed alla sanità, al contrasto del degrado e alle politiche di legalità e gestione dei beni confiscati al crimine organizzato, assicurando al Sindaco supporto ed assistenza nelle relazioni con le Istituzioni competenti;

PRECISATO che l'incarico de quo, afferente esclusivamente alle suindicate attività, non rientra tra le funzioni di amministrazione e gestione;

RILEVATO CHE:

- l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che, pertanto, non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della Legge n. 244 del 24/1212007 (finanziaria 2008), così come disposto da Corte dei Conti, con deliberazione n. 29/08;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2012 ha disposto che: i tagli previsti dal Legislatore ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge 78 del 2010, non operano per gli Enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, determinando soltanto il volume complessivo delle riduzioni da effettuare. Ogni Ente, dunque, ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici;
- ciò nonostante, con successiva deliberazione n. 191/2013, una sezione della Corte dei Conti ha ritenuto che anche le spese per incarichi di esperto del Sindaco soggiacciano ai limiti di spesa introdotti dall'art. 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;
- deve precisarsi, però, al riguardo, come la riduzione applicabile all'incarico oggetto del presente provvedimento deve individuarsi in quella disposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, comma 3, in virtù della natura dell'incarico afferente esclusivamente ad attività di indirizzo; in tal

senso, già la Corte d'Appello di Palermo, Sezione II, Penale, 4.12.2014, n. 49211, secondo la quale "Nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 e 6 bis, del d.lgs. 165 del 2001, le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata legge regionale 7 del 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale";

l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;

- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento è a titolo gratuito, per come consentito dal richiamato articolo 14 della l.r. n. 7/92 e ss.mm.ii;
- l'individuazione da parte dell'Organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
- ciò nonostante, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

RITENUTO che, in relazione alle attività sopra individuate, si conferma nell'Avv. Rosario FIORE, già nominato consulente di questo Ente, il soggetto competente e titolare della professionalità e delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell'incarico de quo agitur, anche in considerazione dell'esperienza didattica di livello universitario in discipline giuridiche vantata dallo stesso;

CONSIDERATO, in particolare, che dal *curriculum* professionale dell'incaricato, agli atti, risulta l'ampia professionalità, sia sotto il profilo delle esperienze che della formazione professionale, che depongono per una ampia conoscenza delle materie afferenti all'oggetto del presente incarico;

SENTITO l'interessato, il quale si rende disponibile a proseguire l'incarico, nei termini sopra indicati e meglio dettagliati nell'apposito atto di convenzione;

DATO ATTO CHE:

• l'apporto dell'Avv. Rosario FIORE, nello svolgimento dei compiti di Esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo, nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è d rilevante importanza;

CONSIDERATO CHE:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12.11.1996, n. 41 (nessuno può
 avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare trimestralmente al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, segnalando eventuali criticità e ragioni che possano eventualmente ostare al raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 7/92;
- · l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente conferente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'Avv. Rosario FIORE potrà richiedere la collaborazione degli Organi burocratici, utilizzare strumenti e beni comunali ed avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti ed agli atti, nel rispetto delle prerogative degli Uffici e delle norme vigenti;
- è obbligato al segreto professionale in ordine alle informazioni, fatti, dati di cui verrà in possesso ed a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;
- il presente incarico, ai sensi dall'art. 14 della citata legge 7 del 1992, non costituisce rapporto di pubblico impiego;

DATO ATTO che l'esperto ha prodotto dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 d.p.r. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sono contenute le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziali del presente dispositivo,

- 2. di nominare l'Avv. Prof. Rosario FIORE nato ad Agrigento il 03.01.1974 Esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14, della Legge Regionale n. 7 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, nelle materie in premessa dettagliate, che qui si intendono integralmente riportate;
- 3. Di stabilire e precisare che:
- il presente incarico decorre dalla data odierna sino alla durata del mandato sindacale, salvo revoca;
- l'incarico è, per espressa accettazione dell'Esperto, a titolo gratuito;
- l'Esperto incaricato è obbligato a relazionare con cadenza trimestrale al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della citata I.r. 7/92 e s.m.i.:
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Sindaco, con obbligo per il nominato di garantire la presenza nella sede comunale per almeno 5 ore settimanali, salve le ulteriori attività che potranno essere compiute a distanza;
- è rispettato il divieto di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12.11.1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della summenzionata Legge Regionale n. 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego;
- il presente incarico di esperto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg.le Lombardia, n. 37/08);
- l'incaricato è tenuta ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
- l'Avv. Prof. Rosario FIORE, per lo svolgimento dei compiti infra descritti e, comunque, per ragioni inerenti l'incarico conferito di Esperto del Sindaco, fermo restando che utilizzerà, coordinandoli, gli uffici di diretta collaborazione del Sindaco comunque denominati, potrà inoltre utilizzare i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro dell'Ente e potrà accedere agli Uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali ed i responsabili di procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

DISPONE INFINE

a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune, nonché nella sezione Amministrazione trasparente del medesimo sito, e la comunicazione, mediante invio di copia del presente provvedimento, all'interessato che lo controfirmerà per accettazione anche ai fini della gratuità dell'incarico e dell'assenza di cause di inconferibilità e/o conflitti d'interesse, , al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della Legge Regionale 21.05.2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", si rende noto che, avverso il presente provvedimento, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ovvero giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti Leggi che regolamentano casi specifici), a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco

Of Mariagrazia E. Brandara

Albo	Y		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 comma | legge 18/06/2009 o. 69)

Affissa all' Albo Pretorio il

e defissa il..

Il Messo Comunale

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line dal..

per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro, li -

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI. 7. 92028 • CENTRALINO: 0922 953 000 MAIL: PROTOCOLOCO:VIUNENARO@PEC.IT • CODICE ASCALE: 82000070845